OGGETTO: Art. 46 D.P.R. 19.6.1979, n. 348 — Delega alla Regione delle funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree immediatamente prospicienti. Concessioni per attività turistiche e ricreative. Disposizioni per i rinnovi e per nuove concessioni. Anno 1994.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica d'intesa con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTA la propria deliberazione n. 42/98 del 28.11.1991, relativa all'attribuzione all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica delle competenze per l'esercizio delle funzioni delegate sul demanio marittimo di cui all'art. 46 del D.P.R. 348/1979;

VISTA la propria deliberazione n. 11/23 del 14.4.1992 con la quale viene confermata in capo all'Assessorato predetto la delega sul demanio marittimo, da esercitarsi d'intesa con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTE le proprie deliberazioni n. 21/105 dell'11.6.1991, n. 13/7 del 28.4.1992 e n. 5/51 del 10 febbraio 1993, con cui sono state impartite le direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime rispettivamente per gli anni 1990 - 1991 - 1992 e 1993;

VISTO 1'art, 4 della L.R. 8 luglio 1993, n. 28 che prevede l'erogazione di contributi alle amministrazioni provinciali della Sardegna finalizzati all'esplicazione delle funzioni pianificatorie previste dall'art. 16 della L.R. 45/1989, con particolare riferimento allo studio dell'assetto organizzativo dei litorali;

nelle more della definizione di detti strumenti di pianificazione che dovranno individuare per ciascun Comune costiero la
migliore dotazione di servizi di spiaggia ed in attesa di una
legge regionale che disciplini in modo organico l'esercizio
della delega sul demanio marittimo, di dover procedere per gli
anni 1994 e seguenti a dare opportune disposizioni per il
rilascio delle concessioni;

VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 494 che ha convertito, con modifiche ed integrazioni, il decreto - legge 5 ottobre 1993, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

VISTI il Codice della Navigazione Marittima ed il Relativo regolamento di Esecuzione come modificati ed integrati dalla predetta legge 1993, n. 494; de libre a

A) RINNOVI DI CONCESSIONE

- 1) Il rinnovo delle concessioni sul demanio marittimo e sulle aree immediațamente prospicienti, finalizzate all'esercizio di attività turistico ricreative è disposto, su istanza degli interessati da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della presente delibera, dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica d'intesa con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, con atto di durata fino ad anni quattro, come stabilito dal 20 comma dell'art. Ol della legge 4 dicembre 1993, n. 494, semprechè permangano tutti i presupposti e le condizioni per il rinnovo;
- 2) gli atti di rinnovo, devono prevedere la possibilità per l'Amministrazione concedente di revocare in tutto od in parte la concessione, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Codice della Navigazione, ovvero di modificarne l'ambito spaziale e sostanziale, in conformità delle indicazioni e delle prescrizioni dei piani di assetto organizzativo dei litorali, regolarmente approvati, predisposti dai Comuni sulla base dei piani provinciali;
- qualora il rinnovo per l'anno 1993 non si sia potuto definire e formalizzare per difficoltà obiettive degli uffici e quindi per cause non imputabili ai richiedenti e gli interessati abbiano comunque utilizzato correttamente i beni demaniali in conformità dell'ultima concessione e pagato regolarmente il relativo canone, può provvedersi, eccezionalmente, con il rilascio di un unico atto concessivo, comprensivo della sanatoria anche per il periodo pregresso;
- 1) le istanze di rinnovo devono essere corredate da un atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva degli interessati, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, che indichi chiaramente la superficie in mq. che si richiede in concessione distinta in area coperta e area scoperta, nonchè la volumetria delle eventuali opere che si intendono realizzare e la dichiarazione che dette superfici e volumetrie sono le medesime utilizzate e realizzate con le precedenti concessioni.

Le istanze di rinnovo di concessioni che hanno per oggetto la realizzazione di opere, impianti e strutture, devono essere, altresì, corredate dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tutela del Paesaggio ai sensi



dell'art. 7 della legge 29.6.1939, n. 1497; in difetto gli interessati dovranno produrre numero quattro copie del progetto, composto da elaborati tecnici, prospetti e relazione ed eventuali fotografie all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica che provvederà a farli recapitare all'Ufficio Tutela del Paesaggio;

qualora il concessionario abbia operato innovazioni o 5) modifiche non autorizzate sull'area assentita, non sanabili, si dovrà procedere al diniego del rinnovo della concessione, essendo venuto meno l'intuitus personae, necessario presupposto del rapporto concessorio, giusto quanto disposto dalla Direzione generale del Demanio Marittimo del Ministero della Marina Mercantile con circolare n. 285 del 14 ottobre 1992. Ai sensi della medesima circolare, ove l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, si potrà regolarizzare l'innovazione o le modifiche includendole nel titolo concessorio, con gli eventuali adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi.

B) AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE E PER L'USO DI ARENILI A SCOPO RICREATI-VO - SPORTIVO.

- 1) Su richiesta degli interessati, possono essere rilasciate autorizzazioni per la pulizia delle spiagge e degli arenili, a condizione che vengano utilizzati mezzi e sistemi che non alterino l'assetto naturale geomorfologico dei luoghi e l'aspetto paesistico - ambientale della zona.
- Possono, altresì, essere rilasciate su istanza degli 2) interessati, semprechè sussistano le condizioni, autorizzazioni di breve durata per l'uso di arenili per lo svolgimento di attività sportive e ricreative (giochi, giostre, spettacoli, tornei etc.). La durata dell'autorizzazione non può eccedere i giorni trenta complessivi per anno, configurandosi - in caso contrario - esercízio di attività economica principale, tale da costituire oggetto di una vera e propria concessione. Per esigenze di snellezza procedurale, al rilascio delle autorizzazioni previste ai precedenti punti 1 e 2, provvede direttamente l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, che avrà cura di inviare, per conoscenza, all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercia, una copia delle autorizzazioni assentite.



C) NUOVE CONCESSIONI

fine a quando non entreranno in vigore i piani di assetto organizzativo dei litorali, possono essere assentite, ricorrendone i giusti presupposti, dall'Assessore i degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, d'intesa con l'Assessore del Turismo Artigianato e Commercio, con atti di durata fino ad anni quattro, come stabilito dal 20 comma dell'art. Ol della legge 4 dicembre 1993, n. 494, esclusivamente nuove concessioni aventi come finalità la realizzazione di servizi essenziali di spiaggia laddove più necessitano, quali servizi igienici, impianti idrici, parcheggi, infermeria e pronto soccorso, spogliatoi, scivoli per alaggio e varo di natanti ed imbarcazioni da diporto, con annessa area di deposito e ricovero.

Nuove concessioni per altri servizi di spiaggia con finalità turistico - ricreative (chioschi - bar, etc.), possono essere assentite in via eccezionale solo in quei litorali e in quelle spiagge dove ne sia stata accertata la totale assenza e in via ordinaria solo sulla base delle indicazioni che scaturiranno dai piani anzidetti, una volta in vigore.

Al fine di assicurare un servizio di ombreggio ai fruitori delle spiagge, clienti di strutture ricettive, garantendo, altresì, l'uso pubblico degli arenili, si possono rilasciare nuove concessioni di aree demaniali per il deposito e noleggio di ombrelloni per la superficie strettamente necessaria allo scopo, semprechè lo consentano la condizione dei luoghi e l'ampiezza dei litorali.

- 2) Le nuove concessioni devono prevedere la possibilità per l'Amministrazione concedente di revocare in tutto od in parte la concessione, ai sensi degli art. 42 e 43 del Codice della Navigazione, ovvero di modificarne l'ambito spaziale e sostanziale, in conformità delle indicazioni e delle prescrizioni dei piani di assetto organizzativo dei litorali allorchè entreranno in vigore.
- Per tutte le istanze di nuove concessioni e di ampliamento di concessioni esistenti, da presentare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della presente delibera, deve essere richiesto, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, il parere del Comune interessato. Ove già esista un piano o studio comunale di assetto organizzativo del litorale o di arredo di spiaggia, se ne dovrà tener conto nell'assentire le concessioni.

Per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione di scivoli per imbarcazioni da diporto, dovrà essere acquisito, altresi, il parere della competente Capitaneria di Porto. Qualora gli enti ed Uffici richiesti del parere, non lo esprimano entro 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 542 delle disposizioni transitorie e complementari del Regolamento di esecuzione del Codice di Navigazione, l'istruttoria procedimentale delle relative pratiche deve essere egualmente portata a compimento dall'Ufficio in base a quanto disposto dall'art.. 21 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40.

Per accelerare i tempi di istruttoria delle istanze per nuove concessioni che comportano la realizzazione di opere, impianti e strutture l'interessato dovrà fornire, a corredo dell'istanza, anche copie del progetto munita di relazione e elaborati tecnici e prospetti, che saranno fatte recapitare dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica all'Ufficio Tutela del Paesaggio.

D) AMPLIAMENTO DI CONCESSIONI ESISTENTI

L'ampliamento di concessioni esistenti può essere disposto, qualora ne ricorrano le condizioni, unicamente per la realizzazione dei servizi indicati al precedente punto 1) della lettera C) - ovvero per rendere più funzionale l'originaria concessione.


Le istanze per nuove concessioni, o di ampliamento di concessioni esistenti, presentate entro il termine del 31 maggio 1993, la cui istruttoria non sia stato possibile ultimare per la stagione balneare 1993 per obiettive difficoltà degli uffici preposti, dovute principalmente alla carenza di personale sono ritenute valide ed istruite definitivamente per la prossima stagione estiva, qualora gli interessati le rinnovino per l'anno 1994 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della presente delibera.

E) PRESCRIZIONI COMUNI AI RINNOVI ED ALLE NÚOVE CONCESSIONI

1) Le concessioni devono essere assentite fatte salve le altre licenze ed autorizzazioni amministrative concernenti l'attività da svolgere, previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 in materia di commercio, e nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica. Tutela del Paesaggio e igienico - sanitaria, nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Il mancato ottenimento delle predette autorizzazioni ed il mancato rispetto delle norme, prima ricordate, comporterà la decadenza della concessione. Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990; n. i 374, qualora la concessione comporti la realizzazione di costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, ovvero il posizionamento di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonchè la modifica delle opere esistenti, è necessario che l'interessato richieda ed ottenga preventivamente l'autorizzazione da parte del direttore della Circoscrizione doganale competente per territorio. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio della concessione demaniale che deve contenere espressa menzione di essa. La revoca delle autorizzazioni predette ed anche di una sola di esse, comporterà la decadenza dalla concessione.

- 2) Fatto salvo il disposto dell'art. 37 del Codice della Navigazione, come modificato dall'art. 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, nella comparazione fra più domande di concessione concorrenti, è data preferenza a quella che preveda l'uso dell'area demaniale per i servizi indicati al punto 1) della precedente lettera C) a supporto delle strutture ricettive ed alberghiere.
- 3) Fermo restando il divieto della sub - concessione a terzi stabilito dall'art. 30 del regolamento C.N., il concessionario può essere autorizzato, ai sensi del secondo comma dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, su sua richiesta da presentare preferibilmente con l'istanza di rinnovo o di nuova concessione, ad affidare ad altri soggetti la gestione delle atttività oggetto di concessione in casi eccezionali opportunamente motivati e per periodi determinati. altresi, essere autorizzato ad affidare la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione ad altri soggetti, semprechè abbiano i requisiti soggettivi idonei, dichiarando comunque di rimanere unico ed esclusivo responsabile della concessione nei confronti dell'Amministrazione concedente.
- 4) Il concessionario dovrà obbligarsi nell'atto concessivo, pena la decadenza, a praticare o far praticare a favore dei lavoratori dipendenti o sub - dipendenti la condizioni di lavoro risultanti dai contratti vigenti per la categoria, nonchè al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.



Regione Autonoma della Sardegna

- Il subingresso nel godimento della concessione, previsto dall'art. 46 del C.D.N., può essere assentito esclusivamente in vigenza della concessione ed a seguito di
 regolare trasferimento della gestione o della titolarità
 dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte,
 semprechè il subentrante sia munito delle necessarie
 licenze ed autorizzazioni all'esercizio dell'attività
 rilevata. Il subentrante per causa di morte (erede del
 concessionario) che non sia munito delle necessarie
 autorizzazioni alla data del trasferimento dell'azienda,
 può continuare nel godimento della concessione solo dopo
 averle richieste. Qualora non le richieda entro il
 termine di mesi sei dalla data di subingresso, egli
 decade dalla concessione.
- 6) Al fine di migliorare l'organizzazione delle spiagge libere, assicurando al pubblico un minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene, incolumità e sicurezza pubblica (pulizia, servizi igienici, acqua, bagnini e mezzi di salvataggio, posti di infermeria e pronto soccorso, spogliatoi, etc.) qualora non si possa provvedere diversamente, i privati concessionari anche in concorso tra loro, devono garantire al pubblico anche uno o più servizi essenziali anzidetti, avuto riguardo alla loro attinenza con la concessione principale.

A norma delle disposizioni vigenti gli impianti per detti servizi devono essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche alle persone handicappate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi, sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ed all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali ed ambientali, da accertarsi a cura degli Assessorati Enti Locali e Turismo, alla predisposizione di specifici accessi al mare da parte dei soggetti handicappati, i predetti accessi devono essere comunque garantiti dalla realizzazione di idonee strutture per tratti prograficamente omogenei di litorale. Gli Assessorati anzidetti, sentiti i Comuni interessati, individuano gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi di tali strutture, semprechè già non presenti e promuovono l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

Le spese progettuali ed esecutive da sostenere al riguardo, sono da ripartire tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per il rilascio della concessione.

La determinazione delle quote spettanti a ciascun concessionario è di competenza degli Assessorati suddetti.

Qualora le concessioni richieste sia pubbliche che private, risultino senza soluzione di continuità e non esistano adeguati spazi liberi a disposizione del pubblico, dovranno essere opportunamente intervallate da varchi adeguati per il libero accesso al pubblico, con l'intesa che alla pulizia, alla sorveglianza ed al mantenimento del buon regime di tali zone dovranno provvedere, in uguale concorso tra loro, i titolari delle concessioni balneari limitrofe.

Deve essere sempre garantito il libero transito sulla fascia litorale posta entro i cinque metri dalla battigia e devono essere vietate le recinzioni che rendono difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.

- Al fine di evitare un eccessivo ingombro delle spiagge e riservare maggiore spazio per la pubblica fruibilità, tutte le opere ed impianti saranno localizzati, ove lo consentano le caratteristiche geomorfologiche dei luoghi, a monte degli arenili e nelle aree demaniali immediatamente prospicienti, in prossimità degli esistenti accessi al mare e dei parcheggi pubblici. In questa logica dovrà anche essere riconsiderata la posizione di quelle strutture oggi troppo vicine alla battigia per proporne un razionale arretramento.
- 9) Tutti i servizi ed opere previsti nelle concessioni, dovranno essere realizzati con impianti e strutture che siano funzionali, decorosi, amovibili e di facile sgombero. A tal fine sono da considerare di facile rimozione gli impianti strutture e manufatti costituiti con materiali ed elementi componibili, di facile trasportabilità e collegamento tra loro, e smontabili senza interventi demolitori o di rottura.

 Dovranno essere preferite le soluzioni tecniche funzionali che garantiscano un sistema di organizzazione spaziale di più servizi col minor ingombro di litorale.
- In mancanza di fognature pubbliche, al titolare della concessione sarà fatto obbligo di installare pozzi neri a tenuta stagna, con vasche prefabbricate atte allo scopo, per la raccolta delle acque nere, soggetti e svuotamento periodico.

Nella relativa domanda di concessione edilizia dovrà essere indicato il sistema ed i mezzi che verranno utilizzati per garantire detto servizio.

11) Tutti i servizi oggetto di concessione, da quelli indispensabili e generali quali spogliatoi, docce, servizi igienici, parcheggi, pronto soccorso, infermeria etc. a quelli di supporto alla balneazione quali i punti di ristoro, chioschi - bar, punti di rivendita di giornali ed altri generi, noleggi di attrezzature balneari e natanti - scivoli per imbarcazioni da diporto - giochi, giostre spettacoli sportivi ed attività ricreative sono da ricomprendere nella fattispecie prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 6 delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici approvate dal Consiglio Regionale in data 13 maggio 1993. Pertanto fino all'approvazione del piano particolareggiato comunale delle attrezzature e dei servizi di spiaggia e comunque non oltre un anno dall'adeguamento del P.U.C. alle norme e previsioni del P.T.P., le opere, le strutture e gli impianti destinati a fornire detti servizi, purchè realizzati con le modalità di cui ai precedenti punti 9) e 10), sono da consentire in conformità alle prescrizioni contenute nei piani urbanistici comunali, con semplice autorizzazione del Sindaco. previo parere della Commissione edilizia comunale ed autorizzazione dell'Ufficio Tutela del Paesaggio, ai sensi del comma 4º dell'art. 12 delle predette disposizioni di coordinamento dei P.T.P..

L'autorizzazione sindacale sarà rilasciata previa dimostrazione del legittimo possesso dell'area da parte dell'interessato, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e di quelle stabilite dalle norme in materia di commercio e igiene pubblica, a titolo provvisorio per la durata della concessione, e con l'obbligo di provvedere alla rimozione delle opere alla scadenza o revoca della concessione, senza richiesta delle autorità competenti.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche alle opere e strutture amovibili concernenti i servizi anzidetti, da realizzare anche in aree non demaniali, ricomprese entro la fascia dei 500 metri dal mare.

12) Al fine di semplificare il procedimento istruttorio e la definizione delle pratiche di concessione demaniale marittima, nonchè per agevolare ed uniformare l'attività di vigilanza e controllo, l'Assessorato degli Enti Locali d'intesa con l'Assessorato del Turismo, promuove rà apposita Conferenza di servizio con gli Uffici regionali interessati ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale 22 agosto 1993, n. 40, con invito a partecipare esteso anche agli Uffici ed Organi Statali interessati al procedimento amministrativo ed al controllo.

Parimenti i sovralluoghi per la definizione delle pratiche di concessione demaniale marittima, laddove necessari ed al fine dell'espressione dei rispettivi pareri, devono essere effettuati congiuntamente fra tutti gli Uffici regionali coinvolti nella istruttoria.

F) CANONI

- 1) I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa (comma 4 dell'art. 03 della Legge 4 dicembre 1993, 494).
- 2) Ai sensi del 2º comma dell'art. 04 della legge 494/1993, i canoni da applicare per le concessioni da rinnovare, per l'anno 1994 in attesa della emanazione del relativo Decreto Ministeriale, e salvo diversa determinazione degli Organi statali competenti, è pari a quello applicato per l'anno 1993.
- 3) Per le nuove concessioni, in attesa di dare pratica attuazione al disposto dell'art. 03 della predetta legge 494/1993, e salvo diversa determinazione degli Organi statali competenti, ugualmente si applicano per l'anno 1994, i canoni applicati nell'anno 1993 per concessioni uguali o similari.
- 4) Il titolo concessivo dovrà contenere la clausola espressa che il canone è stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito dell'emanazione dei provvedimenti anzidetti.

G) CONCESSIONI PLURIENNALI

Per quanto concerne le istanze di concessione pluriennale, restano valide le direttive impartite con propria deliberazione n. 5/51 del 10 febbraio 1993, con la seguente integrazione.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio, devono essere sottoposte a preventivo esame da parte della Giunta regionale, prima di essere definite con atto formale.

La presente deliberazione deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Coordinatore Generale

p. Il Presidente

Ugo Collu

Mario Sechi